

ASSOCIAZIONE "IN TEMPO"

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE



Il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 14, in Torino presso il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi via Mazzini Torino, sono presenti i signori:

- Fulvio Albano, professione musicista, nato a Condove (TO) il 22 06 1961, residente in via Federico Campana 24 10125 Torino, codice fiscale LBNFLV61H22C955G;
- Giulio Mario Arpinati, professione musicista, nato a Torino il 13 03 1956, residente in via Morandi 34 10135 Torino, codice fiscale RPNGMR56C13L219Y;
- Davide Botto, professione musicista, nato a Cuneo il 25 04 1965, residente in piazza della Repubblica 1 bis Torino, codice fiscale BTDVD65D25D205I;
- Atos Canestrelli, professione musicista, nato a Chiusi (SI) il 20 10 1962, residente in via Artisti 29 10124 Torino, codice fiscale CNSTSA62R20C662N;
- Enza Monterosso, professione collaboratore amministrativo, nata a Torino il 19 06 1963, residente in via Torino 13 10090 Castiglione T.se (TO), codice fiscale MNTNZE63H59L219C;
- Michele Naddeo, medico chirurgo, nato a Salerno il 27 giugno 1953, residente in via San Remigio 55 10041 Carignano, codice fiscale NDDMHL53H27H703X;

i quali deliberano quanto segue:

1. E' costituita fra essi presenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma degli articoli 4 e 5 dello Statuto infra allegato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sotto la denominazione "Associazione IN TEMPO siglabile "IN TEMPO". A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e della conseguente iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, l'associazione aggiungerà l'acronimo ONLUS alla propria ragione sociale, che potrà così diventare "Associazione IN TEMPO ONLUS", siglabile "IN TEMPO ONLUS".
2. L'Associazione non ha fini di lucro e opera in totale indipendenza nel settore dell'assistenza socio-sanitaria. L'Associazione, al fine di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, si prefigge come scopo di:
 - Prevenire la patologia e disagi della sfera psicologica dei musicisti, in ambito sia professionale sia amatoriale, attraverso l'informazione rivolta alla popolazione, specie nelle fasce adolescenziali e giovanili, divulgando risultati di ricerca o di messa a punto dottrinale, sviluppando, in accordo con le autorità scolastiche, specialmente a livello di Conservatori e Scuole di Musica, una campagna di sensibilizzazione attraverso conferenze, distribuzione di materiale divulgativo, attuando campagne e manifestazioni d'informazione nei luoghi d'incontro musicale, teatrale, culturale e ludico in genere, offrendo materiale divulgativo e strumenti di prevenzione in occasione di eventi.
 - Realizzare la raccolta e l'elaborazione di dati studi, della documentazione italiana e straniera relativi alla prevenzione, e al trattamento delle patologie e disagi della sfera psicologica dei musicisti nonché alla riabilitazione, anche al fine di programmare specifici protocolli, terapeutici e di consulenza psicologica.
 - Aiutare finanziariamente, nel limite del possibile, mediante contributi e rimborsi spese a chi non potesse sostenere per i costi adeguati e specifici trattamenti; altresì di contribuire agli studi in tali specifiche discipline.
 - Promuovere convegni, congressi corsi relativi alla materia e di far partecipare ad essi studenti e persone interessate; organizzare manifestazioni culturali e artistiche per sensibilizzare l'opinione pubblica.
 - Proporre e promuovere iniziative atte a formare sulla disciplina della prevenzione della patologia e disagi della sfera psicologica dei musicisti, in armonia con le finalità della politica sanitaria regionale.
 - Affiancare le strutture pubbliche su iniziative aventi ad oggetto i punti precedenti.
 - L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
 - Per la realizzazione dei propri scopi, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione:
 - Sviluppa scambi e rapporti di collaborazione con altre Associazioni e con istituzioni locali, nazionali e internazionali, pubbliche e private, stipulando eventualmente accordi e convenzioni;
 - Promuove e organizza tutte le attività, comprese la raccolta di fondi, per favorire e finanziare progetti di ricerca scientifica, di prevenzione trattamento e informazione.

3. L'Associazione potrà organizzare convegni, eventi, manifestazioni di carattere culturale, artistico, scientifico e ricreativo nel rispetto delle normative vigenti.
4. L'associazione ha sede in Torino Largo Cibrario 10.
5. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a. Quote associative;
 - b. Contributi degli aderenti;
 - c. Contributi e liberalità di privati
 - d. Contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e private, Organismi Internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - e. Donazioni e lasciti testamentari;
 - f. Beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - g. Rimborsi derivanti da convenzioni.
 - h. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

6. A norma di Statuto sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei soci
- b. Comitato direttivo
- c. Presidente
- d. Segretario

7. A norma di Statuto sono nominati membri del Comitato Direttivo i signori:

Fulvio Albano
 Giulio Arpinati
 Davide Botto
 Atos Canestrelli
 Enza Monterosso
 Michele Naddeo

I nominati dureranno in carica un triennio, e potranno essere rieletti.

Il dottor Michele Naddeo è nominato Presidente del Comitato Direttivo e il signor Giulio Arpinati Segretario.

Al Presidente è attribuita la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

8. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno il primo al 31 dicembre 2019.
9. L'Assemblea da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione e all'iscrizione della stessa all'Anagrafe delle ONLUS e di apportare allo Statuto oggi approvato tutte le modifiche eventualmente necessarie per detta iscrizione.

Letto confermato e sottoscritto in Torino il 18 febbraio 2019

Fulvio Albano

Fulvio Albano

Giulio Mario Arpinati

Giulio Mario Arpinati

Davide Botto

Davide Botto

Atos Canestrelli

Atos Canestrelli

Enza Monterosso

Enza Monterosso

Michele Naddeo

Michele Naddeo

^{1/A}
STATUTO DI ASSOCIAZIONE "IN TEMPO" ONLUS

Art. 1 Costituzione

- 1) E' costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata:
"Associazione IN TEMPO ^{1/A} ONLUS" siglabile "IN TEMPO".
- 2) L'Associazione ha sede in Torino, Largo Luigi Cibrario 10.
- 3) Il Comitato Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, e istituire e chiudere sedi secondarie, delegazioni, sezioni e uffici staccati anche in altro Comune purché in Italia.
- 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e opera in totale indipendenza nel settore dell'assistenza socio-sanitaria.
2. L'Associazione, al fine di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, si prefigge come scopo di:
 - a) Prevenire la patologia e disagi della sfera psicologica dei musicisti in ambito sia professionale sia amatoriale, attraverso l'informazione rivolta alla popolazione, specie nelle fasce adolescenziali e giovanili, divulgando risultati di ricerca o di messa a punto dottrinale, sviluppando, in accordo con le autorità scolastiche, specialmente a livello di Conservatori e Scuole di Musica, una campagna di sensibilizzazione attraverso conferenze, distribuzione di materiale divulgativo, attuando campagne d'informazione nei luoghi d'incontro musicale, teatrale, culturale e ludico in genere, offrendo materiale divulgativo e strumenti di prevenzione in occasione di eventi.
 - b) Di realizzare la raccolta e l'elaborazione di dati, studi, documentazione italiana e straniera relativi alla prevenzione, e al trattamento delle patologia e disagi della sfera psicologica dei musicisti, nonché alla riabilitazione, anche al fine di programmare specifici protocolli terapeutici e di consulenza psicologica.
 - c) Di aiutare finanziariamente, nel limite del possibile, mediante contributi rimborsi e le spese, chi non potesse sostenere adeguati e specifici trattamenti; altresì di contribuire agli studi in tali specifiche discipline.
 - d) Di promuovere convegni, congressi, corsi concernenti la materia e di far partecipare a essi studenti e persone interessate.; organizzare manifestazioni culturali e artistiche per sensibilizzare l'opinione pubblica.
 - e) Di proporre e promuovere iniziative atte alla formazione sulla disciplina della



prevenzione riguardante le patologie e disagi della sfera psicologica dei musicisti in armonia con le finalità della politica sanitaria regionale.

- f) Affiancare le strutture pubbliche su iniziative aventi a oggetto i punti precedenti.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
4. Per la realizzazione dei propri scopi, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione:
- Sviluppa scambi e rapporti di collaborazione con altre Associazioni e con istituzioni locali, nazionali e internazionali, pubbliche e private, stipulando eventualmente accordi e convenzioni;
 - Promuove e organizza tutte le attività, comprese la raccolta di fondi, per favorire e finanziare progetti di ricerca scientifica, di prevenzione trattamento ed informazione.
5. L'Associazione potrà organizzare convegni, eventi, manifestazioni di carattere culturale, scientifico e ricreativo nel rispetto delle normative vigenti.
6. L'Associazione ha sede in Torino, Largo Cibrario 10.
7. L'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
8. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
9. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Art. 3 Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. Quote associative;
 - b. Contributi degli aderenti;
 - c. Contributi e liberalità di privati;
 - d. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private, Organismi Internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - e. Donazioni e lasciti testamentari;

- f. Beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - g. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il mese di maggio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di luglio del medesimo anno.
 - 3) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 - 4) E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
 - 5) I versamenti delle quote associative e degli altri contributi dei soci sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione; non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento di quota associativa e di altri contributi.
 - 6) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 4 Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato
- 2) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e si impegnino a rispettare il presente Statuto.
- 3) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
- 4) Sono soci fondatori chi ha partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- 5) Sono soci ordinari chi ne fa richiesta e che, dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo e la ratifica da parte dell'Assemblea della loro domanda d'iscrizione, siano in regola con le quote associative.
- 6) Sono soci onorari i soggetti designati dal Comitato Direttivo in virtù di un particolare contributo alla vita dell'Associazione. I soci in oggetto sono esentati

to
M
DB
at
ST

G

dal versamento della quota associativa.

Il presente Statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'Associazione, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda di adesione nella quale il richiedente dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto, ed al versamento della quota associativa da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato Direttivo si riserva di accettare o no tale richiesta, motivando la sua decisione in caso di rifiuto, che in nessun modo dovrà essere legata a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza e che dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci.
- 3) I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a. Dimissioni volontarie;
 - b. Mancato versamento della quota associativa e trascorsi 30 giorni dal sollecito da parte dell'organo competente;
 - c. Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e con quanto previsto dal presente Statuto;
 - d. Danni materiali e morali;
 - e. Persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - f. Decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio deceduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

- 1) I soci hanno diritto a:
 - a. Partecipare alle attività promosse dall'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti;
 - b. Partecipare all'Assemblea e di votare direttamente o per delega;
 - c. Accedere alle cariche associative.
- 2) I soci sono tenuti a:
 - a. Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, 'DB' in the middle, 'clm' below it, 'Rt' further down, and a large signature at the bottom right.

- deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b. Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - c. Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - d. Versare la quota associativa.

Art. 7 Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Comitato Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Segretario.

Art. 8 L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
I soci onorari possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
- 2) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.
- 3) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:
 - a. Approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - b. Stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - c. Nomina i membri del Comitato Direttivo;
 - d. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - e. Approva i documenti eventualmente proposti dal Comitato Direttivo;
 - f. Stabilisce l'entità della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
 - g. Approva l'esclusione dei soci dell'Associazione;
 - h. Si esprime sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.
- 4) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisa l'opportunità.
- 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
- 6) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente



del Comitato Direttivo o, in sua assenza, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti per la sola durata dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale dell'incontro, e accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso da recapitarsi anche telematicamente almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

- 7) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 9) In deroga a quanto previsto nel punto precedente, la deliberazione dell'Assemblea straordinaria riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

Art. 9 Il Comitato Direttivo

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dal presente Statuto o dalla legge all'Assemblea.

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci.
Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica un triennio e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti cessa dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione. Nel caso decada oltre la metà dei membri o si scenda di sotto il numero minimo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.
- 3) Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato Direttivo spetta di:
 - a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo riguardante ogni esercizio e di sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;

DB
RA
RA

- c. Deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito all'esclusione dei soci;
- d. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei membri ne faccia richiesta.
- 7) Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso, anche telematico, da recapitarsi a cura del Presidente, a tutti i consiglieri almeno ventiquattrore prima della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipi di persona l'intero Comitato Direttivo.
- 8) La mancata presenza a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo, senza legittimo e dimostrato impedimento, comporta la decadenza automatica della carica.
- 9) I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo saranno redatti a cura del Segretario o in mancanza di esso da un membro del Comitato Direttivo indicato dai presenti e conservati agli atti.
- 10) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare membri esterni qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.

Art. 10 Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i membri a maggioranza dei voti ed ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a Terzi e in giudizio.
- 3) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 4) I compiti del Presidente sono:
1. Rappresentare l'Associazione nei rapporti con i terzi;
 2. Convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
 3. Presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Comitato Direttivo;
 4. Coordinare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

5. Illustrare il rendiconto annuale all'Assemblea, previa approvazione del Comitato Direttivo;
 6. Studiare e promuovere le varie iniziative, atte a realizzare gli scopi dell'Associazione ed a diffonderne le attività;
 7. Decidere i provvedimenti d'urgenza con successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo;
 8. È legittimato, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, ad instaurare rapporti con istituti bancari, postali e finanziari in genere; rapporti professionali con consulenti esterni, firmare contratti, a stipulare convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o soggetti ed assumere in genere obbligazioni a nome e per conto dell'Associazione;
 9. È autorizzato a eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciando quietanzeliberatorie.
- 5) Il Presidente cessa dalla carica qualora non ottemperi alle richieste di convocazione dell'Assemblea dei soci o del Comitato Direttivo, o quando il suo operato violi le direttive statutarie e del Comitato Direttivo, in tal caso la convocazione del Consiglio Direttivo per la sua sostituzione spetta al più anziano degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente e il Comitato Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. E' altresì legittimato, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, a instaurare rapporti con istituti bancari, postali e finanziari in genere, rapporti professionali con consulenti esterni, firmare contratti, a stipulare convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o soggetti ed assumere in genere obbligazioni a nome e per conto dell'Associazione; è inoltre autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciando quietanze liberatorie.
- 2) Svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e può essere coadiuvato in tale mansione da un consigliere.
- 3) Il Segretario cura la tenuta del Registro degli aderenti, del Libro Verbali delle Assemblee, del Comitato Direttivo e del Libro dei soci dell'Associazione.
- 4) Il Segretario cessa la carica qualora non ottemperi a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci o del Comitato Direttivo, o quando il suo comportamento violi le direttive statutarie e del Comitato Direttivo.



Art. 12 Gratuità delle cariche associative

1) Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito in favore dell'Associazione salvò rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento delle loro mansioni entro i limiti deliberati dal Comitato Direttivo come previsto all'art. 2 del presente Statuto. Non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione ha facoltà di assumere dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, o comunque occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, stipulando contratti secondo le norme

vigenti in materia e assicurandoli contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni o altri Enti non commerciali operanti in identico o analogo settore come previsto delle norme vigenti.

Art. 14 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

1/1 Del. "ONLUS". P.A.

Torino 18.02.2019

Federico Allena
Giovanni Mario Deserti
Oreste Costello
Domenico Botta
Michele Villa
Eusebio Montecchi